

DELIBERA N. 77/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione  
"Uniti nell'Ulivo per l'Europa" nei confronti della  
società R.T.I. S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4") per la  
presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28  
(Tg4 - 10 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 maggio 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma di Luigi Lusi e Ugo Sposetti, in qualità di legali rappresentanti dell'Associazione "Uniti nell'Ulivo per l'Europa", pervenuto in forma procedibile in data 18 maggio 2004 (prot. n. 121/EE/04/NA), nel quale viene richiesta l'adozione di misure di ripristino della parità di condizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti della società R.T.I. S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali irradiati dall'emittente "Rete 4", nel periodo dal 26 aprile al 10 maggio 2004, in dodici edizioni serali del *Tg4* sono state riservati spazi ad esponenti del Governo e della maggioranza e solo in cinque edizioni anche all'opposizione, con un evidente squilibrio a favore dei primi, la cui presenza non è stata motivata da fatti od eventi di interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca, il tutto in contrasto con i principi di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica e dell'imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 19 maggio 2004, prot. n. 125/EE/04/NA), pervenute

in data 20 maggio 2004 (prot. n. 143/EE/04/NA), nelle quali si eccepisce , tra l'altro, che:

1. L'esiguo numero delle edizioni serali dei telegiornali, il periodo ristretto considerato nell'esposto, nonché le poche vicende di politica interna trattate, rappresentano elementi insufficienti ai fini della valutazione del pluralismo dell'informazione;
2. L'informazione dedicata alla presenza dei membri del Governo trova motivazione nei concomitanti fatti di carattere internazionale e va tenuta distinta da quella relativa ai soggetti politici;
3. Anche in mancanza di interventi in video, è sempre assicurata la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in quanto sono state riportate fedelmente dal conduttore le dichiarazioni di tutte le formazioni politiche, comprese quelle di opposizione, non essendo sempre praticabili, nell'immediatezza degli eventi, le interviste con i vari soggetti politici;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera a) della citata delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto forza politica che presenta, con il proprio simbolo, la lista di candidati in ambiti territoriali che interessano almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata delibera n. 58/04/CSP, in materia di programmi di informazione, secondo cui *“la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca”*;

PRESA VISIONE della registrazione dei telegiornali oggetto di denuncia e dei report effettuati con i dati del monitoraggio del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, trasmessi con nota del Dipartimento vigilanza e controllo in data 20 maggio 2004 (prot. n. 956/DVeC/04) e 24 maggio 2004 (prot. n. 970/DVeC/04);

RILEVATO che, per il periodo considerato nell'esposto, sulla base dei dati del monitoraggio interno, su un totale del 27.81% del tempo complessivo di parola dedicato ai soggetti politici, le presenze delle forze politiche appartenenti alla maggioranza risultano essere pari al 15.60%, quelle dell'opposizione al 10.66% e il totale del tempo

riservato ai soggetti istituzionali è pari al 72.19% (il 38.53% dedicato al Presidente del Consiglio e il 31.69% ai membri del Governo);

RITENUTO che la scelta degli esponenti politici e dei soggetti istituzionali nei programmi di informazione, relativamente ad eventi da commentare, è dettata dal criterio della “correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca” e che tale criterio va attuato in maniera equilibrata, tenendo conto di tutti i soggetti politici;

RITENUTO che nella fattispecie in esame l’emittente televisiva non ha opportunamente rappresentato un equilibrio informativo, che tenga in debito conto le opinioni e le posizioni di tutti i soggetti politici;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

#### DELIBERA

- la società R.T.I. S.p.A., emittente televisiva nazionale “*Rete 4*”, con sede in Roma, Largo del Nazzareno n. 8, deve assicurare nei notiziari un’equa distribuzione dei tempi dell’informazione fra soggetti politici appartenenti a maggioranza e ad opposizione, al fine di ristabilire un equilibrio informativo volto a garantire l’imparzialità e la completezza dell’informazione nel corso del restante periodo della campagna elettorale;
- dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie - All’attenzione del Direttore dott.ssa Emilia Visco, responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550”.

Roma, 25 maggio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari